



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

91ª Seduta pubblica – Martedì 14 marzo 2023

Deliberazione n. 33

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI FINCO E VALDEGAMBERI RELATIVO A “*LA GIUNTA SI IMPEGNI, AL FINE DI DETERMINARE LE CONDIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MALGHIVO ANCHE DETERMINANDO CONDIZIONI PER CONSENTIRE L’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE ATTIVITÀ DI PASCOLO, AD ADOTTARE IL PIANO TRIENNALE DI VALORIZZAZIONE DELLE VIE DEL PASCOLO DANDO ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 32*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE MALGHE PUBBLICHE”.  
(Progetto di legge n. 152)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

#### PREMESSO CHE:

- come è noto, le malghe costituiscono dei sistemi multifunzionali, unità fondiarie silvo-pastorali di superficie superiore ai dieci ettari composte da pascoli, prato-pascoli e ricoveri per il personale e il bestiame, presenti in un contesto ambientale aperto;
- il pascolo è quindi una delle attività fondamentali di tale sistema che le identifica ed è essenziale per il loro sviluppo, costituendo la sua concreta possibilità di esercizio e la sua redditività, un presupposto imprescindibile per garantire effettività alla dichiarata finalità di affermare una concezione di multifunzionalità dell’ecosistema malga anche quale realtà di presidio del territorio, nonché di valenza turistico-culturale e di educazione ambientale e così concorrere a conseguire l’obiettivo di riordino e valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe;
- secondo gli ultimi dati, il nostro territorio ha una valenza zootecnica regionale che conta 55.000 pecore, 17.000 capre per un totale di 72.000 esemplari;

#### TENUTO CONTO CHE:

- tra le fasi del pascolo vi è la migrazione stagionale, o transumanza, delle greggi nel territorio regionale disciplinata, anche a valere per gli aspetti igienico sanitari e di polizia veterinaria, dalla legge regionale 27 luglio 2020 n. 32, oggi ancora in parte inattuata;
- la predetta norma ha istituito infatti, tra l’altro, le c.d. Vie del Pascolo definite come “*i sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole interesse storico,*

*archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché funzionali all'esercizio dell'attività armentizia, [che] vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico”;*

**CONSIDERATO CHE:**

- tra i vari obiettivi, l'articolo 5 della legge assegna alla Giunta regionale il compito di provvedere all'individuazione, o comunque alla ricognizione, dei sentieri armentizi e alla loro perimetrazione al fine anche di permettere una migliore gestione delle greggi;
- la previsione di un piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo risponde ad un'esigenza di disciplina uniforme nel territorio regionale, sul quale ciascun piano locale di valorizzazione dovrà poi uniformarsi, e rimane ad oggi inattuata, ciò ridonda anche a scapito degli allevatori e dei gestori del patrimonio malghivo;

tutto ciò premesso,

**IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a dare attuazione alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 32 mediante l'adozione del piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo, al fine di permettere l'ulteriore sviluppo del patrimonio malghivo, ivi comprese le attività di allevamenti.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 33
Non partecipanti al voto	n. 8

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Nicola Ignazio Finco